

PROVINCIA DI CREMONA



Servizio Faunistico

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI
FORMAZIONE E RELATIVI ESAMI DI ABILITAZIONE PER:**

Conduttori di cani da traccia

art. 1 Abilitazione come conduttore di cane da traccia

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di recupero capi di ungulati con cani da traccia (conduttore di cani da traccia) è rilasciata dalla Provincia previa partecipazione ad apposito corso di formazione e superamento dell'esame finale davanti all'apposita commissione provinciale.

art. 2 Norme generali

Il presente regolamento Provinciale norma tutti gli aspetti relativi all'approvazione allo svolgimento dei corsi di formazione e relativi esami per conduttori di cani da traccia.

art. 3 Partecipazione ai corsi

la partecipazione ai corsi e ai relativi esami è riservata ai cacciatori residenti in Provincia di Cremona in possesso del titolo di Cacciatore con metodi selettivi. Su richiesta motivata dall'impossibilità di acquisire nel medesimo anno l'abilitazione presso la Provincia di residenza potranno anche essere ammessi ai corsi residenti in altre province della Regione Lombardia in possesso del titolo di Cacciatore con metodi selettivi.

art. 4 Organizzazione dei Corsi di formazione

i Corsi possono essere organizzati dalle Associazioni venatorie o da altri soggetti, pubblici o privati, con comprovata esperienza in materia.

art. 5 Approvazione dei corsi

I soggetti che intendono organizzare un corso devono preventivamente ottenere l'approvazione dalla Provincia, pena l'esclusione dei partecipanti agli esami di abilitazione. La richiesta deve pervenire annualmente alla Provincia almeno 60 giorni prima dell'inizio del corso e deve specificare i seguenti aspetti:

- nominativi e *curricula* dei docenti compreso il Direttore del corso
- dichiarazione di conformità al presente regolamento
- n° dei partecipanti.
- costo procapite di iscrizione.
- sede del corso.
- periodo di svolgimento.

art. 6 Durata dei corsi e frequenza

I corsi devono essere articolati in minimo tre lezioni teorico pratiche, ciascuna lezione deve avere una durata minima di due ore. E' previsto l'obbligo di frequenza ad almeno i 5/6 delle lezioni.

art. 7 Docenti

Per ogni corso deve essere prevista la presenza di almeno un docente che abbia uno o più dei seguenti requisiti:

- laurea in Scienze biologiche o naturali con indirizzo zoologico ecologico.
- attestato di Tecnico Faunistico conseguito presso l'INFS o master equivalente post laurea.
- qualifica di Istruttore Faunistico Venatorio ai sensi del R.R. 4/2000 Emilia Romagna.
- Giudice ENCI per prove di caccia su traccia.

art. 8 Materie dei corsi

I singoli corsi di formazione devono sviluppare le seguenti materie:

Fase teorica:

- Motivazioni del recupero, evoluzione storica ed origini delle razze da traccia.
- Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate e differenza nell'utilizzo delle diverse razze.
- Nozioni di balistica, reazioni al colpo e comportamento dell'ungulato ferito.
- Strategie di recupero.
- Impostazione di base del cane da traccia, educazione al lavoro su traccia e attrezzatura del conduttore.
- Realizzazione di tracce artificiali e fasi di lavoro su queste.
- Biologia e anatomia degli ungulati.
- Organizzazione di un servizio di recupero.
- Normativa in materia di maltrattamento degli animali.

Fase pratica:

- Comportamento del conduttore e del cane durante il lavoro.
- Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali.
- Diverse tecniche di tracciatura e verifiche di diversi atteggiamenti del cane nell'affrontarle.
- Utilizzo dei diversi reperti organici nel preparare la traccia.
- Lavoro sulle tracce artificiali e riconoscimento pratico dei "segni di caccia".

art. 9 Partecipanti ai corsi e svolgimento annuale degli esami.

Ogni corso deve prevedere l'iscrizione, di norma, di un numero massimo di 20 partecipanti. La Provincia organizza annualmente non più di 2 sessioni d'esami per un massimo di 40 partecipanti per ogni sessione d'esame. In caso di richieste in esubero rispetto alle previsioni del presente articolo, verranno privilegiati i residenti in provincia di Cremona.

art. 10 Richiesta di svolgimento degli esami.

Gli organizzatori del corso, dopo il suo svolgimento, dovranno richiedere alla Provincia la programmazione dell'esame di abilitazione mediante istanza scritta corredata da:

- elenco nominale dei partecipanti con anagrafica e n° di telefono.
- copia della dispensa di apprendimento utilizzata al corso e consegnata ai partecipanti.
- date ed orari di svolgimento delle lezioni, registro del corso e relative firme di presenza dei candidati
- dati sullo svolgimento di sessioni di campo, di lezioni integrative o di altre attività sviluppate nell'ambito del corso.

art. 11 Esami di abilitazione.

Gli esami sono articolati sulle seguenti prove:

- prova scritta a quiz: 25 domande a 3 risposte.
- colloquio orale sugli argomenti delle lezioni.

art. 12 Commissione Provinciale d'Esame.

La Commissione Provinciale di esame è così composta:

- un funzionario della Provincia esperto in problematiche faunistico-venatorie.
- uno Zoologo con specializzazione in Gestione Faunistico Venatoria degli Ungulati designato dalla Provincia.
- un Esperto di cani da traccia designato dall'Associazione Cani da traccia Nazionale.

Ai membri della commissione d'esame spetta un gettone di presenza pari a quello spettante per i componenti della commissione d'esame per l'abilitazione provinciale alla caccia agli ungulati.

art. 13 Sessioni di esame

La Provincia organizza annualmente due sessioni di esame, una primaverile e una autunno-invernale.

art. 14 Criteri di selezione

Un candidato verrà considerato idoneo se avrà risposto in modo corretto ad almeno 22 quiz e avrà superato il colloquio orale.

art. 15 Abilitazioni

La Provincia rilascia ai candidati che hanno superato l'esame di abilitazione il certificato di abilitazione in carta legale.

art. 16 Rimborso spese

Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso delle spese di organizzazione e svolgimento delle prove di esame sostenute dalla Provincia, un importo pari a EURO 40,00 (aggiornabile con ulteriore atto giuntale e comunque non superiore al 50% dell'importo della tassa regionale per l'abilitazione venatoria)